



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO 2

Rep. Interno n. 85 del 28.05.2020 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta TARKETT S.P.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTIALE** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Cioffi Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TARKETT S.P.A. (P.I. 00777540550), esercente attività per produzione linoleum sita nel Comune di Narni (TR) – Loc. Via S. Anna n. 6, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Narni (TR) in data 03.12.2019 prot. n. 0225837 e successive integrazioni agli atti, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 55 P.lla 41);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale costituite dalle acque reflue prodotte dall'impianto di addolcimento/demineralizzazione a servizio delle caldaie (scarico discontinuo) e dalle acque di raffreddamento (scarico occasionale utilizzato solo in caso di rottura o manutenzione straordinaria agli impianti a ciclo chiuso) con recapito finale in corpo idrico superficiale (Fiume Nera), così come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO inoltre, che la modifica richiesta è relativa al titolo "Emissioni in atmosfera" e non riguarda il seguente impianto, esistente ed autorizzato con AUA n. 06/2014 rilasciata dal Comune di Narni in data 17.03.2014, in quanto lo stesso non ha subito modifiche come da dichiarazione allegata all'istanza;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:"Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione";

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Ing. Catia Quirini;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta TARKETT S.P.A è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta TARKETT S.P.A (P.I. 00777540550), con sede legale in Loc. Via Michelangelo Buonarroti n. 39 nel Comune di Milano (PG), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali costituite dalle acque reflue prodotte dall'impianto di addolcimento/demineralizzazione a servizio delle caldaie (scarico discontinuo) e dalle acque di raffreddamento (scarico occasionale utilizzato solo in caso di rottura o manutenzione straordinaria agli impianti a ciclo chiuso) con recapito finale in corpo idrico superficiale (Fiume Nera), così come da documentazione agli atti, sito nel Comune di Narni (TR) in Loc. Via S. Anna n. 6 (Fg. 55 P.la 41), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l'effettuazione di analisi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla suddetta Tab. 3, secondo quanto stabilito nel documento prot. n. 36731 del 11.06.2010 in funzione dello specifico ciclo produttivo: PH, conducibilità, colore, odore, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, cloro, BOD5, COD, solfati, fluoruri, cloruri, solfiti, fenoli; le suddette analisi dovranno essere conservate presso la Ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo e, qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)- Sezione AUA - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;
- d) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, il titolare dello scarico dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione per lo scarico contenente sostanze pericolose mediante procedura AUA, secondo i termini stabiliti dalla normativa; a tal riguardo, dalle analisi presentate, è stata riscontrata la rilevabilità del parametro Zinco che, essendo presente nell'acqua approvvigionata in valori paragonabili a quelli riscontrati nello scarico, ai sensi dell'art. 15 co. 1 della DGR 627/2019, non dà luogo a scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;

- e) Nel caso in cui, comunque, risultasse dall'analisi di cui sopra che si tratti di scarico industriale contenente sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 5. Del D.P.R. 59/2013, il gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione e all'ARPA Umbria;
- f) La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- g) Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della DGR n. 627/2019, il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
- h) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- i) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.